

COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

Via G. Verdi, 32 – 36021 Villaga C.F./P.I. 00529770240

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione - seduta pubblica

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU

L'anno 2020, addì OTTO del mese di GIUGNO alle ore 18.35 nella sala delle adunanze, previa convocazione degli iscritti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti G.	Assenti I.
GONZATO EUGENIO	Sindaco	X		
VISENTIN GIANCARLO	Consigliere	X		1114
AGERDE ELENA	Consigliere	X		
PRIANTE ALESSIO	Consigliere	Х		N. Carlon
CICHELLERO MASSIMO	Consigliere	X		
PAGLIARUSCO VALENTINA	Consigliere	X		
DALLA ROSA ROBERTO	Consigliere		Х	
ALFONSO BRUNA ALESSIA	Consigliere	X		
BELLIN IVAN	Consigliere	X		
DE MARCHI PAOLO	Consigliere		X	
MAZZARON MARIA TERESA	Consigliere	X		
		9		2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FLORIANI CRISTINA.

Il Sig. GONZATO EUGENIO nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

N. ..245.. reg. Pubbl. - REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo Comunale che copia della presente delibera viene affisso all'Albo Pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 15.06.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Cristina FLORIANI Il Sindaco dà lettura dell'oggetto della delibera e descrive l'iter che ha portato alla redazione e presentazione al Consiglio del regolamento oggetto di approvazione.

ALLE ORE 18.45 ENTRA IL CONSIGLIERE MAZZARON MARIA TERESA – IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PRESENTI SALE A 9

Il Sindaco dà lettura di alcuni articoli del Regolamento. Dopo breve discussione in merito, non essendoci ulteriori interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1[^] gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

CONSIDERATO che la nuova IMU è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa Legge n. 160/2019, così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

CONSIDERATO che la Legge di bilancio sopracitata prevede che il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU può essere approvato entro il 30/06/2020;

EVIDENZIATO che la Legge n. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020 "Cura Italia", ha prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 al 31/07/2020;

VISTO il "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU" predisposto dal Responsabile del Servizio, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'Ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili del servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

In conformità dell'esito della votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti nº 9;


Voti favorevoli $n^{\circ} 9$, voti contrari $n^{\circ} 0$, astenuti $n^{\circ} 0$, legalmente espressi.

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare l'allegato "Regolamento per l'applicazione della nuova IMU";
- 3) di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;
- 4) di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione, in ragione dell'urgenza di provvedere.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, con separata votazione resa per alzata di mano, voti favorevoli n° 9, voti contrari n° 0, astenuti n° 0, legalmente espressi, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, in ragione dell'urgenza di provvedere.





COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

NUOVA IMU

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Anno 2020

Approvato con delibera di C.C. n.16 del 08.06.2020

INDICE

Articolo 1 - Oggetto			
Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili			
Articolo 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli			
Articolo 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili			
Articolo 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari			
Articolo 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili e collabenti			
Articolo 7 - Esenzioni enti non commericiali			
Articolo 8 - Dichiarazioni/comunicazioni			
Articolo 9 - Versamenti			
Articolo 10 – Differimento del termine di versamento			
Articolo 11 - Interessi			
Articolo 12 - Rimborsi e compensazione			
Articolo 13 – Accertamento esecutivo e rateazione			
Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento			

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1. La base imponibile delle aree fabbricabili è data dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/92.
- 2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta comunale può determinare, con apposito proprio provvedimento, i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato con il suindicato provvedimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

Articolo 3 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. 29/03/2004, n. 99 e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 4 - Aree fabbricabili divenute inedificabili.

- 1. Qualora un'area, fabbricabile in base allo strumento generale adottato dal Comune, divenisse inedificabile a seguito mancata approvazione dalla Regione, compete il diritto al rimborso, su richiesta dell'interessato.
- 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate,
 - non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
- 3. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
- 4. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

Articolo 6 - Fabbricati inagibili o inabitabili e collabenti

- 1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nemmeno come deposito, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 380/2001.
- 3. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature, né l'esecuzione di lavori edilizi sul fabbricato stesso.
- 4. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale mediante perizia tecnica con spese a carico del possessore dell'immobile, oppure da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5. La riduzione ha effetto dalla data in cui è accertato lo stato di inagibilità o inabitabilità o comunque dal 1° gennaio dell'anno di presentazione dell'autocertificazione qualora il contribuente dichiari la sussistenza di inagibilità o inabitabilità anteriormente al 1° gennaio.
- 6. Sono fatte salve, ai fini IMU, le dichiarazioni sostitutive già presentate qualora permangano i requisiti.
- 7. I fabbricati collabenti classificati in categoria F2 sono da assoggettare all'imposta come area fabbricabile in quanto destinati alla demolizione e ricostruzione, a prescindere dal fatto che l'area sia inserita, dallo strumento urbanistico generale, in zona agricola.
- 8. Il fabbricato collabente situato in una zona del territorio comunale dove è precluso il recupero edilizio sarà escluso dall'IMU non essendo né fabbricato con rendita, né area edificabile

Articolo 7 - Esenzioni enti non commerciali

 Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui alla lettera I del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. N. 504/1992, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera I; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91 bis del D. Lgs. n. 1/2012 e s.m.i., nonché il regolamento di cui al Decreto Ministero Economia e Finanze 19/11/2012 n. 200.

2. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Articolo 8 - Dichiarazioni/comunicazioni.

1. L'obbligo di dichiarazione o comunicazione sussiste per le seguenti fattispecie: abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1998.

Articolo 9 - Versamenti

- 1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se corrisposti da un contitolare per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.
- 2. L'imposta non è dovuta qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
- 3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore di un Comune incompetente purché l'imposta versata nei termini di legge risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune di Barbarano Mossano, quale soggetto attivo del tributo.
- 4. E' ammesso il ravvedimento operoso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Articolo 10 - Differimento del termine di versamento

- 1. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
- 2. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria.

Articolo 11 - Interessi

- 1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 12 - Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 11. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

- 5. Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 9.
- 7. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

Articolo 13 - Accertamento esecutivo e rateazione

- 1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
- 2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
- 3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite dall'art. 9 del regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

Articolo 14 - Entrata in vigore del regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Comune di Villaga

Vicenza

N.21. Data 05.06.2020 PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO SUL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Il Sottoscritto Dott. Stefano Bosa, Revisore Unico dei Conti del Comune di Villaga, ricevuta la richiesta del parere in epigrafe, ha esaminato la proposta n. 17 del 3 giugno 2020 da sottoporre al prossimo consiglio comunale.

L'organo di revisione preso atto che a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge n.160/2019.

Viste le modifiche apportate alla previgente disciplina dell'IMU dalla Legge n.160/2019 e rilevato che a mente dei commi 776 e 780 – ultimo periodo - dell'art.1 della citata Legge n.160/2019 sono fatte salve le previgenti disposizioni legislative compatibili con la nuova disciplina dell'Imu.

Visto che il Comune di Villaga, in base alla normativa previgente alla Legge n.160/2019, ha già adottato apposito regolamento disciplinante l'Imposta Municipale Propria;

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con le sopra richiamate nuove disposizioni legislative;

Visto il comma 777 dell'art.1 della Legge n.160/2019 in merito alla potestà regolamentare della "nuova" Imposta Municipale Propria;

Visto il testo del nuovo Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a valere dal 1° gennaio 2020, predisposto dal Servizio Tributi comunale;

Visto che l'art.1, comma 779, della Legge n.160/2019, più volte richiamata, dispone che i comuni, in deroga alle vigenti norme, per l'anno 2020 possono approvare la delibera concernente il regolamento d'imposta non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 31 luglio 2020, termine approvazione del bilancio di previsione prorogato dalla legge n. 27/2020, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020; Visto l'art.42 del Decreto Legislativo n.267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile dell'area Economico-finanziaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Sul proposto regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), quale allegato alla proposta di deliberazione da assumersi in consiglio comunale.

Villaga, lì 05 giugno 2020

Il Revisore del Comune di Villaga Bosa dott. Stefano



DiKe - Digital Key (Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

File: C:/Users/ut01/dikeTmpdir/21. parere regolamento IMU 05.06.2020.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato di CA non trovato Algoritmo Digest : SHA-256 Firmatario : STEFANO BOSA

Ente Certificatore : CNDCEC Qualified Electronic Signature CA Cod. Fiscale : TINIT-BSOSFN72L06C111K


Stato: IT

Ruolo: Ragioniere Commercialista

Organizzazione: ODCEC TREVISO/94119190265
Cod. Ident.: 2012500439698
Certificato Sottoscrizione: SI
Validità Cert dal:: 14/03/2018 09.09.18 (UTC Time)
Validità Cert fino al:: 18/03/2021 22.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato: Certificato Qualificato conforme alla normativa

Data e Ora Firma: 05/06/2020 16.41.59 (UTC Time)

08 giugno 2020



Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMU

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione (art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267);

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Monica ZAMBONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Motivazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Valeria DE PERON

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE F.to Dott. GONZATO EUGENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa FLORIANI CRISTINA

(Artt. 127, 133 e 134 D. Lgs. 267 del 18/08/2000)

Si comunica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune ed è :

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Trasmessa ai Capigruppo con prot. N.

in data -----

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FLORIANI CRISTINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 15.06.2020

IL MESSO COMUNALE

Giorgio FRACASSO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE di 10 gg DALLA PUBBLICAZIONE in data 15 GIU 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa FLORIANI CRISTINA